

## **Comunicazione n. DI/98069882 del 27-8-1998**

inviata alla società di intermediazione mobiliare ...

**Oggetto: Risposta al quesito inoltrato con nota del ...: chiarimenti in ordine alla possibilità di instaurare rapporti di presentazione con soggetti terzi**

Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale codesta ... Sim ha chiesto di conoscere la validità e la permanenza degli orientamenti delle Com. n. BOR/RM/94002407 del 15.3.1994 #<sup>1</sup> e n. DAL/RM/96006186 del 25.6.1996 <sup>2</sup>.

E ciò in quanto, codesta SIM intenderebbe instaurare un rapporto di "presentazione clientela" con un soggetto terzo, persona fisica, secondo le modalità di seguito sintetizzate:

- il terzo, su base occasionale, svolgerebbe attività di mera enunciazione dei pregi della Società e/o dei suoi funzionari e/o promotori finanziari; mera segnalazione ai potenziali clienti della denominazione sociale, presentandoli eventualmente ai funzionari e/o promotori finanziari della Società;

- laddove il contatto sia andato a buon fine con la conclusione di un rapporto di prestazione di servizi di investimento tra il cliente e la Società, al terzo verrà corrisposto un compenso con periodicità variabile, ad esclusivo carico della Società;

- viene esclusa da parte del terzo la possibilità di ogni attività promozionale o contrattuale, neppure di tipo meramente propedeutico, attività queste che, unitamente alla continuazione del rapporto, verranno svolte dalla Società, dai suoi funzionari e/o promotori finanziari.

Al riguardo, si conferma che, come riportato nelle Comunicazioni Consob sopra citate circa un prospettato servizio "di introduzione della clientela", "l'attività consistente nella mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell'interesse dell'intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati" non rappresenta un'effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare.

Peraltro, nelle medesime comunicazioni si rileva che ove alla descritta attività si affiancasse il sostanziale esercizio di una qualche attività promozionale in ordine ai servizi prestati dalla Sim (per esempio, illustrandone i contenuti, o descrivendone qualità o caratteristiche) troverebbero applicazione i rimedi previsti dalla legge. In particolare, si ricorda che l'esercizio abusivo dell'attività di promotore finanziario è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ai sensi dell'art. 166, comma 2, del d.lgs. n. 58/98, mentre il mancato utilizzo per l'offerta fuori sede di promotori finanziari, disposto nell'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni, ai sensi dell'art. 190 del medesimo decreto.

Si segnala, con l'occasione, l'estrema labilità della distinzione tra l'attività di introduzione sopra descritta e l'attività di offerta fuori sede. Distinzione che dovrebbe comunque valutarsi, di volta in volta, sulla base dei concreti comportamenti posti in essere.

IL PRESIDENTE

*Luigi Spaventa*

---

<sup>1</sup> Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

<sup>2</sup> Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.